



COMUNE DI MONTEDIMOVE
Provincia di Ascoli Piceno

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 25-06-20

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DEL DUCA ANTONIO	P	CANALA SERENA	A
TANCREDI RENZO	P	MAZZONI PIETRO	P
MAZZONI STEFANO	P	ANTOGNOZZI ALBERTO	P
FABI MARCO	P	MATRICARDI EDVIGE	P
TILLI ERNESTO	P	MERCURI GINO	P
ROMANELLI FRIDA	P		

=====

Assegnati n.11 In carica n.11 **Assenti n.[1] Presenti n.[10]**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi*

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 11/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/05/2015, e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 26 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.*
- 2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.*
- 4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.*
- 5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.*
- 6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.*
- 7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.*

Ritenuto necessario introdurre un'apposita riduzione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per l'emergenza COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, con l'aggiunta del comma 8 all'art.26 del vigente **"Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)":**

8. possono essere deliberate riduzioni ed esenzioni sulla tariffa rifiuti, per le utenze commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiedere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi COVID-19 entro un limite massimo del 50% dell'imposta,

Dato atto che per le esenzioni e riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Considerato infine che è ritenuto necessario provvedere ad integrare il vigente Regolamento Comunale I.U.C. - Regolamento componente "TARI" (CAPITOLO 4 -Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) con una più specifica disciplina relativamente ai RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E UNA LIMITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, con l'inserimento dell'art. 9 bis di cui all'ALLEGATO B, in modo da limitare, per quanto legalmente possibile, gli oneri di spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico degli utenti/cittadini.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presumibilmente ad € 5.000,00 e che tale somma trova copertura al Capitolo 2425 Bil. 2020 – 2022 (Cod.14.02-1.04.03.99.999);

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente n. 19 del 20/02/2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 21/12/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n.0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3 del 27/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;

3. di provvedere entro il 31 dicembre 2020, sempre ai sensi della disciplina menzionata al punto precedente, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

4. di dare atto che le approvate tariffe TARI 2020, suddivise per utenze domestiche ed utenze non domestiche, sono analiticamente riportate nell' **allegati "A"** del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di definire per l'anno 2020 in numero **2 (due) rate** complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza **__01__ Settembre 2020**, pari al 50% di quanto dovuto dal contribuente per l'intero anno;

- SECONDA RATA: scadenza **__01__ Dicembre 2020**, dovuta a titolo di saldo TARI 2020, computando quanto già caricato ai contribuenti con la prima rata in acconto;

6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente n. 19 del 20/02/2020;

7. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2020 è versato al Comune di Montedinove mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

8. di modificare il vigente Regolamento Comunale I.U.C. - Regolamento componente "TARI" (CAPITOLO 4 Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) con con l'art. 9 bis di cui all'ALLEGATO B per l'introduzione di una più specifica disciplina relativamente ai RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E UNA LIMITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI;

9. Introdurre una apposita esenzione/riduzione TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per le motivazioni meglio espresse in premessa, modificando l'art. 26 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", con l'aggiunta del comma 8:

- **8. possono essere deliberate riduzioni ed esenzioni sulla tariffa rifiuti, per le utenze commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiedere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi COVID-19 entro un limite massimo del 50% della tariffa;**

10. di provvedere ad effettuare una apposita riduzione (agevolazione) della tariffa per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto per effetto dell'emergenza sanitaria Covid 19, nella misura del 50%;

11. di dare atto che gli oneri per la riduzione (agevolazione) del 50% della tariffa, per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto per effetto dell'emergenza sanitaria Covid 19 (dei provvedimenti del Governo) per un importo complessivo massimo presunto pari ad € **5.000,00** trovano copertura, qualora non intervengano nel corso dell'anno somme compensative per le medesime finalità previste da norme regionali o nazionali, al Capitolo 2425 Bilancio 2020-2022, annualità 2020, (Cod.14.02-1.04.03.99.999);

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese:

<i>presenti</i>	<i>n. 9</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 0</i>
<i>voti favorevoli</i>	<i>n. 9</i>
<i>voti contrari</i>	<i>n.0</i>

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 11 in data 25-06-20 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL PRESIDENTE
DEL DUCA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====


La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 25-06-2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

E' copia analogica conforme all'originale informatico.
Dalla Residenza municipale, li 13/07/2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE



Anna Roberto

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	0,146875	55,691072
1 .2	Due componenti	0,164787	100,243930
1 .3	Tre componenti	0,184490	128,089466
1 .4	Quattro componenti	0,197028	167,073217
1 .5	Cinque componenti	0,209566	200,487860
1 .6	Sei o piu' componenti	0,216731	228,333396
1 .1	Un componente-Compostaggio	0,146875	50,121965
1 .2	Due componenti-Compostaggio	0,164787	90,219537
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	0,184490	115,280519
1 .4	Quattro componenti-Compostaggio	0,197028	150,365895
1 .6	Sei o piu' componenti-Compostaggio	0,216731	205,500056
1 .2	Due componenti-Immobili assimilati privi di utenze	0,164787	
1 .1	Un componente-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,146875	55,691072
1 .2	Due componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,164787	100,243930
1 .3	Tre componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,184490	128,089466
1 .4	Quattro componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,197028	167,073217
1 .5	Cinque componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,209566	200,487860
1 .6	Sei o piu' componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,216731	228,333396
1 .5	Cinque componenti-Sisma 24/08/2016 e successivi-Immobili assimilati	0,209566	
1 .1	Un componente-Utenze poste a distanza superiore a 500 metri	0,088125	33,414643

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,168332	0,868367
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,216791	1,112499
2 .5	Alberghi con ristorazione	0,260149	1,390624
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,181084	1,050694
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,244846	1,313367
2 .9	Banche ed istituti di credito	0,137726	0,642777
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,306058	1,574496
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,242296	0,849826
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,277795	7,725693
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	0,976837	5,024790
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,303508	2,317707
2 .5	Alberghi con ristorazione-Attività agrituristica	0,221127	1,182031
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Attività agrituristica	0,153922	0,893090
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Attività agrituristica	0,153922	0,893090
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Attività agrituristica-Utenze poste a	0,092353	0,535854
2 .5	Alberghi con ristorazione-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,260149	1,390624

ART. 9 BIS
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E LIMITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., purché rispettino ambedue le condizioni, relativamente alla qualità ed alle quantità e siano identificabili con codici CER, il tutto come specificato nella seguente tabella:

Gruppo	Descrizione	CER	Quantità	Circuito raccolta
a)	Imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, metallo, vetro, legno)	15 01 01 (carta e cartone) 15 01 02 (plastica) 15 01 03 (legno) 15 01 04 (metallo) 15 01 06 (misti/multimateriale) 15 01 07 (vetro) 20 01 08 (umido-organico) 20.02.01 (sfalci)	Illimitata	Raccolta domiciliare "Porta a porta" Cassonetti di prossimità.
b)	Rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica costituita da materiali riciclabili avviabili alla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, plastica, legno, metalli)	20 01 01 (carta e cartone) 20 01 02 (vetro) 20 01 38 (legno) 20 01 39 (plastica)	Illimitata	Raccolta domiciliare "Porta a porta" Cassonetti di prossimità. Ingombranti
c)	Rifiuti ingombranti costituiti da mobilia in genere (NON RAEE) quali a titolo esemplificativo: tavoli, sedie, poltrone, divani, materassi. Non sono ricompresi i RAEE e tutti gli infissi in genere (porte, finestre, persiane), ogni tipo di tubazioni, pannelli solari, guaine, e ogni materiale di risulta/rifiuto derivante da attività di ristrutturazione / manutenzione impiantistica/ edilizia.	20.03.07	Limitato a 2 mc a ritiro e con un massimo 2 mc ogni trimestre solare.	Raccolta domiciliare Ingombranti
d)	Gomma, caucciù, manufatti composti da tali materiali escluso pneumatici	16 03 06 (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*)	Limitata a 20 kg a settimana	Raccolta domiciliare "Porta a porta" Cassonetti di prossimità. Ingombranti
e)	Imbottiture, isolanti termici ed acustici, purché costituiti da sostanze naturali e sintetiche, moquette, tappezzerie e simili, purché non contenenti sostanze pericolose	02 01 04 (rifiuti plastici) 07 02 13 (rifiuti plastici) 12 01 05 (limatura e trucioli di materiali plastici) 16 01 19 (plastica) 16 03 06 (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05) 20 01 39 (plastica)	Limitata a 20 kg a settimana	Raccolta domiciliare "Porta a porta" Cassonetti di prossimità.
f)	Scarti in genere della produzione alimentare purché non liquidi e non di origine animale, scarti vegetali	02 01 03 (scarti di tessuti vegetali) 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense, solo se si attiva raccolta differenziata "umido") 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) 20 03 02 (rifiuti dei mercati)	Limitata a 20 kg a settimana	Raccolta domiciliare "Porta a porta" Cassonetti di prossimità.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti speciali, purché non pericolosi, di cui alle lettere d), e), f), del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
- 2) i rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento.

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- 1) i rifiuti speciali di cui al presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa stabilita dal presente regolamento;
- 3) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
- 4) gli imballaggi terziari;
- 5) i teli agricoli di copertura e pacciamature;
- 6) i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione di cui ai codici CER 17 xx xx dell'allegato D D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Si stabilisce infine che per tutte le utenze domestiche e non domestiche il servizio di raccolta dei Rifiuti urbani Ingombranti (CER 20.03.07 costituiti da mobilia in genere quali a titolo esemplificativo: tavoli, sedie, poltrone, divani, materassi, reti, pensili di cucina scaffalature, armadi, vetrine, panche, ecc) viene limitato, per ciascuna utenza, al quantitativo massimo di 2 mc per ogni ritiro prenotato e con un limite massimo di 2 mc ad utenza per ogni trimestre solare.

Per necessità di conferimento di quantità di ingombranti maggiori, su specifica e preventiva istanza al Comune potrà essere accordato l'attivazione di un servizio aggiuntivo il cui onere (servizio di raccolta e smaltimento) sarà addebitato all'utente richiedente.

In ogni caso non sono ricompresi tra i rifiuti ingombranti:

tutti i RAEE;

tutti gli infissi in genere (porte, finestre, persiane), ogni tipo di tubazioni, i pannelli solari, le guaine e ogni materiale di risulta/rifiuto derivante da attività di ristrutturazione / manutenzione edilizia e di impiantistica.